

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4946 del 19/10/2020
Oggetto	PROCEDIMENTO FE018A0001 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO IN LOCALITA' FOSSA, NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - RICHIEDENTE: MARCHESI GIUSEPPE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5087 del 16/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO FE018A0001  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO  
ZOOTECNICO IN LOCALITA' FOSSA, NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO)  
RICHIEDENTE: MARCHESI GIUSEPPE

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 8/01/2018 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/176 del 9/01/2018, domanda di concessione semplificata per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico a nome della Ditta Individuale Marchesi Giuseppe (C.F. MRCGPP48H10F240L, P.IVA 00380510362) con sede legale in Via Nocedella 21 nel Comune di Mirandola (MO);
- la domanda in parola prevedeva la realizzazione di nuovo pozzo per la derivazione di un volume massimo di 4.000 mc/anno ad una portata 2,3 l/s;
- con nota prot. n. PGFE/2018/7159 del 14/06/2018 questo Servizio di ARPAE ha richiesto alla Ditta integrazioni della documentazione presentata comunicando al contempo che ai sensi dell'art. 36, comma 7, lettera c) del RR 41/2001 la domanda in esame veniva assoggettata alla procedura di concessione ordinaria;
- durante un sopralluogo effettuato in data 13/06/2019 per verificare lo stato dei luoghi in assenza delle informazioni richieste alla Ditta, è stato verificato che il pozzo oggetto della presente concessione era stato già realizzato;
- con nota PG/2019/97658 del 20/06/2019 è stato pertanto notificato al richiedente il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 19/2019 a firma dell'agente accertatore Ing. Marco Bianchini;
- la documentazione richiesta in data 14/06/2018 è stata trasmessa dal richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2019/103352 del 1/07/2019;
- questo servizio di ARPAE ha in seguito inviato ulteriori richieste di integrazioni con note prot. n. PG/2019/107055 del 8/07/2019, PG/2019/131822 del 26/08/2019, PG/2019/148881 del 27/09/2019, PG/2019/166473 del 29/10/2019;
- alle richieste di cui sopra il richiedente ha risposto con altrettante comunicazioni acquisite da ARPAE al prot. n. PG/2019/124322 del 7/08/2019, PG/2019/146601 del 24/09/2019, PG/2019/162566 del 22/10/2019, PG/2019/180062 del 22/11/2019;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ai sensi dell'art. 36, comma 7, lettera c) del Regolamento in parola (domanda la cui documentazione debba essere integrata ai fini istruttori);

#### DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con nota prot. n. PG/2020/90872 del 24/06/2020 è stato richiesto alla Provincia di Modena il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;
- con nota di data 28/07/2020 acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/108968 del 29/07/2020 la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole sulla domanda di concessione in esame;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 240 del 8/07/2020 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Azienda Agricola Marchesi Giuseppe e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

#### RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è stato realizzato nell'agosto 2018 in località Fossa, Via Nocedella n. 21, nel Comune di Mirandola (MO) su terreni di proprietà del richiedente censiti nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 49 Mappale 268 ed identificato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER) X=662403 Y=976626;
- le principali caratteristiche costruttive del pozzo sono di seguito elencate:
  - profondità 30 m
  - diametro 125 mm (esterno)
  - materiale PVC
  - profondità filtri 24 - 30 m
  - tipo pompa elettropompa sommersa
  - potenza pompa 2,23 kW
  - portata di esercizio 2,5 l/s
  - testa pozzo all'interno di pozzetto in cls di dimensioni 89 x 80 x 50 cm
- dalla documentazione fornita non risulta che il pozzo sia provvisto di contatore, né di foro di ispezione o di rubinetto per il prelievo di campioni;
- la domanda di concessione è volta a soddisfare i fabbisogni idrici dell'allevamento zootecnico, con capacità massima di 660 capi di suini;
- per tale fine viene richiesto un volume massimo annuo di 1.600 mc, corrispondente ad un consumo di circa 2,5 mc/capo/anno;

- la domanda di concessione prevede inoltre l'utilizzo delle acque nell'impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi, per un volume stimato in 57 mc/anno;
- la stratigrafia dei terreni attraversati durante la perforazione del pozzo è caratterizzata da un livello superficiale di argille sino alla profondità di 4 m, seguono limi fino a 10,5 m, sabbie fini fino a 15 m e sabbie medio-grossolane fino a fondo foro;
- l'acquifero captato è attribuibile al Complesso Acquifero A1 di cui allo schema idrostratigrafico della pubblicazione "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998);
- tale acquifero è caratterizzato nell'area in esame da elevati valori di trasmissività che garantiscono una capacità di ricarica adeguata in relazione ai volumi d'acqua estratti;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 50 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO inoltre che i quantitativi richiesti sono conformi ai criteri definiti nella DGR 1195/2016 in materia di valutazione della congruenza dei volumi richiesti in funzione dell'uso effettuato;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non è ubicato all'interno di parco o di area protetta, né ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000;
- la derivazione non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste (uso zootecnico ed uso lavaggio

mezzi) rientrano tra le tipologie previste alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (uso igienico e assimilati), il cui importo base è definito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;

- per quanto riguarda in particolare l'utilizzo zootecnico l'assimilazione agli usi igienico e assimilati deriva dall'applicazione dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001 e della relativa nota interpretativa del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna prot. n. PG/2020/332951 del 04/05/2020;
- il richiedente è tenuto a versare un indennizzo per l'utilizzo pregresso del pozzo in assenza di autorizzazione, che ai sensi della LR 11/2018 è pari al doppio del canone di concessione;
- il richiedente è inoltre tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione per i quantitativi richiesti;
- che sia necessario dotare il pozzo di contatore per la misura dei quantitativi idrici prelevati;
- che sia inoltre necessario adeguare l'opera di presa dotando la testa pozzo di foro di ispezione per la realizzazione di misure piezometriche e di rubinetto per il prelievo di campioni;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 14/10/2020 (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/148046 del 14/10/2020);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2029 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/148046 del 14/10/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Individuale Marchesi Giuseppe (C.F. MRCGPP48H10F240L, P.IVA 00380510362) con sede legale in Via Nocedella 21 nel Comune di Mirandola (MO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in località Fossa, Via Nocedella n. 21, nel Comune di Mirandola (MO), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo esistente ubicato catastalmente al Foglio 49 Mappale 268 del Catasto Fabbricati comunale ed identificato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER) X=662403 Y=976626;

- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 2,5 l/s per un volume annuo complessivamente prelevabile di 1.600 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di prescrivere la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento del pozzo:
- installazione di contatore;
  - la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno adeguato all'inserimento di freatimetro e dotata di chiusura con tappo filettato;
  - sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- g) di stabilire che entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica;
- h) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- i) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- j) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- k) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- l) di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2020 è pari ad € 329,78 (dei quali 164,89 € per l'uso zootecnico e 164,89 € per l'uso lavaggio mezzi), somma che è stata versata mediante bonifico bancario in data valuta 13/10/2020 sul conto corrente postale con IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582 intestato a Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Ferrara;
- m) di dare atto che il Concessionario ha provveduto a versare sul medesimo c.c. postale in data valuta 13/10/202 la somma di € 934,38 a titolo di indennizzo per gli utilizzi del pozzo in assenza di concessione;
- n) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta come deposito cauzionale per un importo di **€ 329,78**, somma che è stata versata in data valuta 13/10/2020 mediante bonifico bancario su conto corrente postale

con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; tale somma potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione;

- o) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- p) di stabilire che i canoni annuali per le prossime annualità dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- q) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- r) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- t) di rendere noto agli interessati che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE  
*Dott.ssa Marina Mengoli*  
*firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico in località Fossa nel Comune di Mirandola (MO) richiesta dalla Ditta Individuale Marchesi Giuseppe (C.F. MRCGPP48H10F240L, P.IVA 00380510362) con sede legale in Via Nocedella 21 nel Comune di Mirandola (MO), Procedimento cod. n. FE18A0001.**

### **ART. 1 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE**

Il pozzo oggetto della presente concessione è ubicato in località Fossa, Via Nocedella 21, nel Comune di Mirandola (MO) e ricade catastalmente nel Foglio 49 Mappale 268 del Catasto Fabbricati comunale.

Il pozzo è identificato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER) X=662403 Y=976626.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- anno di realizzazione            2018
- profondità                            30 m
- diametro                              125 mm (esterno)
- materiale                              PVC
- profondità filtri                    24 - 30 m
- tipo pompa                            elettropompa sommersa
- potenza pompa                      2,23 kW
- portata di esercizio                2,5 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls di dimensioni 89 x 80 x 50 cm

### **ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo sopra indicato, con una portata massima di 2,5 l/s e per un volume complessivo concesso di 1.600 metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra viene concesso per un periodo di 365 giorni/anno per i seguenti usi:

- zootecnico                            (1.543 mc/anno)
- lavaggio mezzi                      (57 mc/anno)

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

### **ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

### **ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguamento del pozzo realizzando i seguenti interventi:

- installazione di contatore per la misura dei volumi di acqua prelevati, che dovrà essere reso accessibile per i controlli da parte del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno idoneo all'inserimento di freatimetro e dotata di chiusura con tappo filettato;
- sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

Entro due mesi dal rilascio della presente concessione dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita relazione a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice illustrante gli interventi di cui sopra, corredata da adeguata documentazione fotografica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento dello strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore).

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alle letture del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE18A0001**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

#### **ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE**

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà essere tale da impedire possibili fenomeni di inquinamento delle falde e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

#### **ART. 8 – REVOCA/DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

#### **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'interessato, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste

dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**